



COMUNE DI CERVARESE S. CROCE
(Provincia di Padova)

ORDINANZA
AREA TECNICA - LL.PP. E MANUTENZIONI

N. 42 DEL 16/07/2024

OGGETTO:

**MANIFESTAZIONE SPORTIVA CICLISTICA DENOMINATA “4^ TAPPA GIRO DEL VENETO JUNIORES 2024” PREVISTA PER IL GIORNO 21 LUGLIO 2024.
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che con nota pervenuta in data 17.05.2024, assunta agli atti con numero di protocollo 6475/2024, la A.S.D. Sc PADOVANI, con sede a Padova (PD) in via Galleria Trieste 6/c, ha chiesto il rilascio del Nulla Osta e l'atto di ordinanza per lo svolgimento della manifestazione sportiva ciclistica denominata “4^ Tappa Giro del Veneto Juniores 2024” prevista per il giorno 21 luglio 2024;

DATO ATTO che è stato rilasciato il nulla osta, agli atti con numero di protocollo 6760/2024 del 22.05.2024, relativamente alla manifestazione in oggetto, ai sensi dell'art. 9 del Codice della Strada;

DATO ATTO che il percorso della gara ciclistica è articolato col passaggio sia su strade extraurbane provinciali, sia su strade comunali in centro abitato;

VISTO l'art. 9, comma 7-bis, del Codice della Strada che prevede la sospensione della circolazione stradale, mediante ordinanza del Prefetto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice della Strada, quando il transito dei partecipanti alla manifestazione sportiva interessa strade in ambito extraurbano, ovvero del Sindaco per le strade del centro abitato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Codice della Strada;

RILEVATO, pertanto, che per le gare ciclistiche che interessano sia le strade extraurbane sia quelle urbane è necessario che ciascun Ente proprietario della strada emetta un proprio provvedimento di sospensione temporanea della circolazione;

RAVVISATA la necessità di adottare opportuni ulteriori provvedimenti in relazione alle esigenze del traffico e alle caratteristiche delle strade interessate dalla manifestazione sportiva, ed in particolare la sospensione temporanea del traffico nei tratti stradali comunali e ricompresi all'interno dei centri abitati;

SENTITO allo scopo la Polizia Locale Intercomunale Retenus;

VISTI gli articoli 5 e 7 del Nuovo Codice della Strada, e il suo Regolamento di esecuzione e attuazione, approvati rispettivamente con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.,

ORDINA

- 1. la sospensione temporanea della circolazione il giorno 21.07.2024 nei tratti stradali comunali e ricompresi all'interno dei centri abitati interessati dal percorso della competizione sopraindicata riprodotto nel programma, planimetria e copia della domanda allegati che, a tutti gli effetti,**



COMUNE DI CERVARESE S. CROCE

(Provincia di Padova)

costituiscono parte integrante del presente provvedimento, con le modalità di seguito indicate, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione;

2. in ciascuna punto del percorso, la sospensione della circolazione per la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa, a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" e fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica". La durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente, salvo che non sia diversamente disposto dagli organi di Polizia Stradale per necessità connesse alla sicurezza della circolazione ed alla tutela dell'incolumità pubblica e degli atleti;

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del transito interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade, o da aree che si intersecano, ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto divieto ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di attraversare la strada;

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione e dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza;

DISPONE

- la chiusura del traffico veicolare delle suddette strade è subordinata alla corretta installazione di tutta la segnaletica prevista dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione, da effettuarsi a cura della A.S.D. Sc PADOVANI, con sede a Padova (PD) in via Galleria Trieste 6/c;
- la Polizia Locale Intercomunale Retenus è in ogni caso autorizzata ad adottare ogni provvedimento - anche in deroga a quanto sopra - ritenuto idoneo a garantire la sicurezza della circolazione stradale nonché l'incolumità fisica dei partecipanti alla manifestazione, degli spettatori e dei passanti.
- Gli Ufficiali ed Agenti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i., sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dalle norme del citato N.C.d.S.
- L'invio del presente provvedimento al personale della Polizia Locale intercomunale Retenus ed alla Stazione dei Carabinieri di Bastia di Rovolon e agli enti e ditte aventi un pubblico interesse e di competenza sul territorio interessato.

AVVERTE

- ai sensi dell'art. 3, c. 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni, decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;
- che eventuali penalità saranno poste a carico dei trasgressori nei termini di legge.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Basso arch. Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.